

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI FONTEVIVO A.P.S.

Piazza Repubblica, 1 - 43010 Fontevivo (PR)
C.F. 91044240348 - P.Iva 02879570345

Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di ottobre, alle ore 21,00, presso la sede sociale a Fontevivo, in Piazza Repubblica, 1, si è riunita, in seconda convocazione in quanto la prima fissata per il giorno 27 ottobre 2020 alle ore 9,00, è andata deserta, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Turistica Pro Loco di Fontevivo A.P.S., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo statuto sociale per adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore, ai sensi del DLgs. N. 117/17;
2. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. Scrivani Gabriele, il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Peri Marco.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 32 soci, su un totale di n. 40 soci iscritti nel libro soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguare l'attività dell'Associazione alle norme relative all'entrata in vigore del Codice del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017.

Considerate e valutate le conseguenze ed implicazioni per l'Associazione del regime giuridico di cui al citato DLgs. 117/2017 e, in particolare, le norme di agevolazione di natura fiscale e di altra natura, come quelle relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, si procede alla lettura, articolo per articolo, delle variazioni dello statuto sociale evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese le variazioni allo Statuto nella loro integrità.

L'Assemblea:

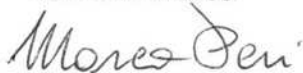
- vista la relazione del Presidente in merito all'entrata in vigore del Codice del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017;
- considerate e valutate le conseguenze ed implicazioni per l'Associazione del regime giuridico di cui al citato DLgs. 117/2017 e, in particolare, le norme di agevolazione di natura fiscale e di altra natura, come quelle relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, con il consenso unanime dei soci delibera all'unanimità:
 - di continuare a svolgere le attività sociali con l'assunzione da parte dell'Associazione Turistica Pro Loco di Fontevivo A.P.S. della qualifica di Ente del Terzo settore, ai sensi del DLgs. 117/2017, e di approvare le variazioni dello Statuto sociale, composto da n. 20 articoli, che viene allegato nella versione aggiornata al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22,30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
F.to Peri Marco



Il Presidente
F.to Scrivani Gabriele



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI

FONTEVIVO A.P.S.

ART. 1 - COSTITUZIONE

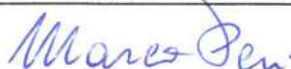
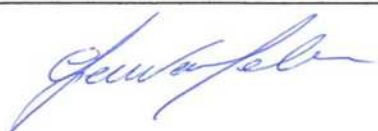
E' costituita, ai sensi della Legge Nazionale 6 Giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, una Associazione di Promozione Sociale denominata "ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI FONTEVIVO A.P.S.", di seguito rinominata "Pro Loco", con sede nel Comune di Fontevivo (PR), attualmente in Piazza Repubblica civico n° 1, operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea Ordinaria.

ART. 2 – FINALITA' E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ

1. La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di Fontevivo (PR) e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti e ospiti.

2. La Pro Loco non ha finalità di lucro, inteso come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forma indiretta o differita, e i suoi Soci operano a favore della medesima secondo i criteri del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.

3. La Pro Loco può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di



varia natura, installazioni fisse o in movimento, con mezzi tradizionali

od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione, in Italia o

all'estero, di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.

4. La Pro Loco può aderire all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro

Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco dell'Emilia

Romagna, nonché al comitato provinciale UNPLI di Parma nel

rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.

5. La Pro Loco è apartitica.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. La Pro Loco persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse

generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117,

prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate alla

promozione, valorizzazione e animazione turistica del territorio,

finalità che intende perseguire attraverso le seguenti attività

prevalenti:

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse

sociale e culturale, di cui all'art. 5 comma 1, lettera k), del

D.Lgs.117/2017;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o

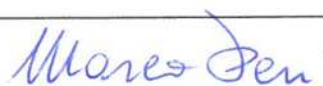
ricreative di interesse sociale, di cui all'art. 5 comma 1, lettera i), del

D.Lgs.117/2017;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e

del paesaggio, di cui all'art. 5 comma 1, lettera f), del

D.Lgs.117/2017;



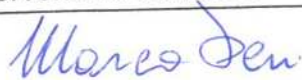
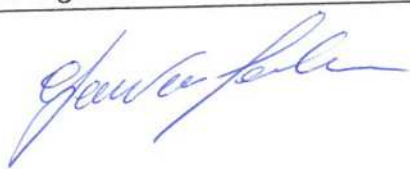
• organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, di cui all'art. 5 comma 1, lettera t), del D.Lgs.117/2017;

• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 , e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1, lettera u), del D.Lgs.117/2017.

Tali attività di interesse generale potranno più specificamente declinarsi nelle seguenti azioni:

a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;

b) promuovere, organizzare e gestire, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: uffici di informazione turistica, convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, centri estivi, impianti sportivi e palestre, campeggi, case per ferie, aree a parcheggio, noleggio di biciclette e di mezzi di trasporto delle persone, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc., che servono ad attirare e



rendere più gradito il soggiorno dei turisti a Fontevivo (PR) e la

qualità della vita dei residenti;

c) stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistica

d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale

sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno

turistico;

d) stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare

ospiti e visitatori per un incremento turistico nel paese;

e) proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, anche ad

assumere provvedimenti rivolti a migliorare l'offerta turistica di

Fontevivo (PR) attraverso la tutela e il recupero del suo patrimonio

naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico ed

enogastronomico;

f) fornire agli ospiti e villeggianti assistenza con un piano

dettagliato di informazioni turistiche;

g) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché

l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del

volontariato a favore della popolazione del territorio come, a titolo

esemplificativo e non esaustivo: proposte turistiche specifiche per la

terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati

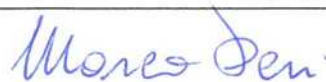
all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di

coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale

finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di

emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per

gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza



del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero, e riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.

2. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.

3. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

4. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse anche attività diverse rispetto al precedente punto 1), se regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: esercitare la produzione e lo scambio di beni e servizi connessi ai propri scopi, creare e gestire, direttamente o tramite terzi, strutture ed uffici di ordine informativo, culturale, ricreativo, sportivo, ricettivo, di somministrazione di alimenti e bevande, partecipare, a titolo gratuito oppure oneroso, ad iniziative promosse da terzi, predisporre progetti, ricerche, studi ed attuarli anche per conto di terzi, acquisire partecipazioni a società e progetti allo scopo di incrementare le proprie risorse, accettare eredità e lasciti, aprire conti correnti bancari e postali, compiere le operazioni



Mores Den

bancarie utili alla gestione dell'associazione, gestire circoli ricreativi, culturali e sportivi, partecipare a bandi e concorsi pubblici e privati.

ART. 4 - SOCI

1. I Soci della Pro Loco si distinguono in:

a) Soci Ordinari;

b) Soci Sostenitori;

c) Soci Onorari.

2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel territorio del Comune di Fontevivo(PR) e altresì coloro che, pur non residenti, per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco.

3. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

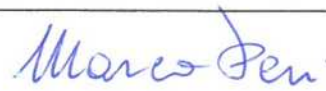
4. Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.

5. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. La qualifica di socio si intenderà acquisita con l'iscrizione del nominativo nell'elenco soci ed il contestuale pagamento della quota di associazione.

6. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

2. Tutti i Soci hanno diritto:

- a) a ricevere la tessera della Pro Loco;
- b) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
- c) a frequentare i locali della Pro Loco;
- d) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di: cene sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni promosse e/o organizzate dalla Pro Loco, convenzioni con attività commerciali.
- e) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
- f) di essere eletti, purché maggiorenni, alle cariche direttive della Pro Loco;
- g) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco.

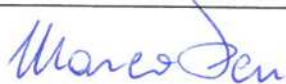
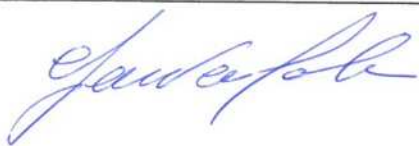
3. I soci minorenni potranno esercitare i diritti di voto e di rappresentanza all'interno dell'Assemblea attraverso gli esercenti la potestà genitoriale.

4. I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto e i Regolamenti della Pro loco;
- b) versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa alla Pro Loco;
- c) non operare in concorrenza e/o contro l'attività della Pro Loco.

ART. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO.

1. L'ammissione di un nuovo Socio avviene contestualmente il versamento della quota associativa, effettuata presso la segreteria della Pro Loco o tramite un delegato nominato dal Consiglio Direttivo. L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato in



forma scritta dal Consiglio Direttivo; il richiedente avrà facoltà di presentare eventuale ricorso entro 30 giorni sul quale si pronuncerà l'Assemblea dei Soci.

2. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

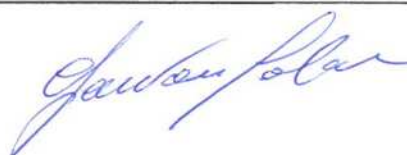
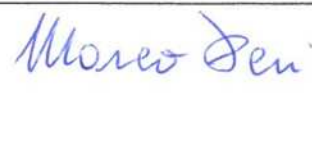
3. L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco, per dimissioni o per morosità, o per indegnità, o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco. Eccetto l'esclusione per dimissioni, prima di procedere all'eventuale esclusione di un socio, allo stesso vanno contestati per iscritto gli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica entro 30 giorni dall'invio della comunicazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare il socio interessato per un contraddittorio e una disamina degli addebiti. Nel caso di esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata, dopo la quale l'esclusione diventa operante con relativa annotazione nel libro dei soci.

ART. 7 – ORGANI

1. Sono organi della Pro loco:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) Il Revisore dei Conti.

2. Sono organismi ausiliari della Pro Loco:

a) il Vicepresidente;

b) il Segretario;

c) il Tesoriere;

d) il Presidente Onorario.

3. L'Organo di Controllo citato al punto 1, verrà nominato

qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 3 Luglio

2017 n. 117, richiamate all'art. 12 del presente statuto.

4. Il Revisore dei Conti citato al punto 1, verrà nominato qualora

ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117,

richiamate all'art. 13 del presente statuto.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci , e le sue

decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto,

obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente

dall'ammontare della quota associativa versata.

2. Alla Assemblea prendono parte tutti i Soci in regola con il

versamento della quota sociale annuale.

3. Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che sono iscritti

nei libri sociali da almeno 3 (tre) mesi. E' consentita una sola delega

da rilasciarsi ad altro socio in forma scritta con firma autografa di

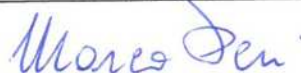
entrambe le parti e accompagnata dalla copia del documento di

identità del delegante.

4. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la

realizzazione delle finalità sociali.

5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

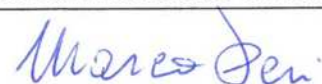


L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.

6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci, in regola con il versamento della quota dell'anno in corso e comunque prima della data di svolgimento dell'Assemblea, almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria o posta elettronica o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco, o tramite pubblicazione elettronica sul sito internet della Pro Loco stessa e/o anche con l'affissione dello stesso all'Albo pretorio del Comune e nei punti esterni di maggiore visibilità.

7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.

8. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno



una volta all'anno, anche su richiesta sottoscritta e motivata da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio, per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

9. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile.

10. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare eventuali modifiche al presente statuto o lo scioglimento della Pro Loco. L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio.

11. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

12. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a



distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale

la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida

qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché

adottata all'unanimità;

13. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà

essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal

Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

14. L'eventuale scioglimento della Pro Loco deve essere

deliberato secondo le disposizioni di cui al successivo art. 18.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di

membri variabile da 3 (tre) a 11 (undici) determinato dall'assemblea

in sede di nomina. Tuttavia, per assicurare una equilibrata

rappresentatività degli iscritti l'assemblea ordinaria elettiva può

deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti

da eleggere fino ad un numero comunque non superiore ad un quinto

dei soci iscritti.

2. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti

del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio

direttivo con votazione segreta.

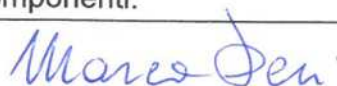
3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni

e sono rieleggibili.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno

ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di

richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti.



5. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive

senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti

con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla

surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

6. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri

mancauti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle

elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più

Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova

Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora

ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la

vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi

la metà più uno dei suoi componenti, l'intero Consiglio Direttivo sarà

considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal

verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di

un nuovo Consiglio Direttivo.

7. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non

approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo

caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea

in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva

per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

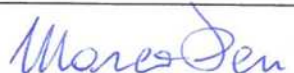
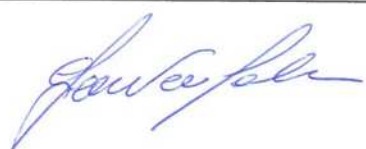
8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva

della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto

favorevole della maggioranza dei presenti.

9. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione

ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le



facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla

legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo,

all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del

patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo

programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e

finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

10. Al Consiglio Direttivo spetta il compito di deliberare

l'accettazione di nuovi soci direttamente o tramite un proprio

delegato. Dovrà inoltre deliberare la decadenza dei soci inadempienti

ed esprimersi in merito l'esclusione di soci nei casi previsti.

11. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare

persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della

Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.

12. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale

firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta

dal Consiglio stesso.

ART. 10 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo al

suo interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio

segreto, che dovrà avvenire entro 45 giorni dall'Assemblea di

elezione delle cariche.

2. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo

interno a scrutinio segreto.

3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza

del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.



4. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento

temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.

5. Il Presidente, in caso di impedimento definitivo o dimissioni

verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il quale provvederà

all'elezione del nuovo Presidente entro un termine di 45 giorni.

6. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro loco ha la

responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a

terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e

l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della

documentazione contabile della Pro Loco.

7. Il Presidente è assistito dal Segretario.

ART. 11 - SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono eletti nel Consiglio Direttivo,

tra i suoi componenti, con votazione segreta. Il Segretario ed il

Tesoriere, se non Consiglieri, sono nominati dall'assemblea dei soci,

assistono alle riunioni del Consiglio direttivo ma non hanno diritto di

voto.

2. Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo,

redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della

documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura

l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento

degli uffici nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

3. Il Tesoriere cura, insieme al Presidente, la tenuta di idonea

documentazione dalla quale risulta la gestione economica e

finanziaria della Pro Loco nonché segue i movimenti contabili della



Pro Loco e le relative registrazioni.

ART. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

1. La costituzione dell'Organo di Controllo all'interno della Pro loco è obbligatoria quando siano stati superati per due esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad Euro 110.000,00;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad Euro 220.000,00;

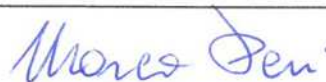
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiori a 5 unità.

2. L'Organo di Controllo è composto da tre membri compreso il suo Presidente. È facoltà dell'Assemblea ed in presenza dei requisiti di legge nominare un Organo di Controllo monocratico.

3. L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea che provvede altresì alla nomina di due supplenti per l'ipotesi in cui l'Organo abbia composizione collegiale e di un Sostituto per l'ipotesi di Organo di Controllo in composizione monocratica.

4. Uno dei componenti dell'Organo di Controllo in composizione collegiale ed uno dei supplenti, ovvero l'Unico Componente ed il relativo Sostituto qualora l'organo abbia composizione monocratica, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,



anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8

giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile

nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della

revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un

revisore legale iscritto nell'apposito registro.

6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,

avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e

8 de "il Codice", ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in

conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 de "il Codice". Il

bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

7. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi

momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di

controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie

sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, resta in

carica quattro anni (o tre secondo mandato del consiglio direttivo),

salvo dimissioni o decadenza. Qualora nel corso del mandato uno o

più di detti componenti dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi

motivo vi subentra il supplente che ha ricevuto il maggior numero di

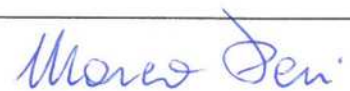
voti ovvero quello in possesso dei requisiti di Legge, o il sostituto se

trattasi di Organo monocratico.

ART. 13 – REVISORE DEI CONTI



Marco Peni

	1. La Pro Loco sarà obbligata a nominare un Revisore Legale	
	dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito	
	registro, qualora superino per due esercizi consecutivi due dei	
	seguenti limiti:	
	a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad	
	Euro 1.100.000,00;	
	b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o	
	superiori ad Euro 2.200.000,00;	
	c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiori	
	a 12 unità.	
	2. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti	
	patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117.	
	ART. 14 - PRESIDENTE ONORARIO	
	1. Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per	
	eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco e viene	
	eletto con votazione segreta.	
	2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio	
	Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri	
	Enti, ferma restando la rappresentanza legale in capo al presidente	
	pro tempore in carica.	
	ART. 15 - ENTRATE E SPESE – PATRIMONIO	
	1. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al	
	funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:	
	a) quote e contributi dei Soci;	
	b) eredità, donazioni e legati;	
	 	

c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di

istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e

documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi,

attraverso lo svolgimento di attività economiche di cui all'art.3 punto 4

del presente statuto;

g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio

finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali

dell'associazionismo di promozione sociale;

j) il patrimonio della Pro Loco è costituito dai beni mobili ed

immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per

qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso

dell'associazione.

2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o

differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale,

salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla

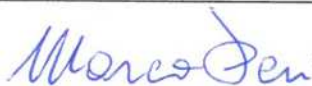
legge.

3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono

essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal

presente statuto.

ART. 16 – PRESTAZIONI DEI SOCI E VOLONTARI



1. La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

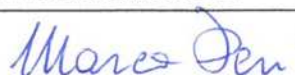
2. La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

3. Per promuovere verso i cittadini la cultura della gratuità e del dono e favorire esperienze concrete della pratica del volontariato, in occasione di manifestazioni o specifiche iniziative o progetti afferenti gli scopi statutari della Pro Loco, la stessa potrà, per quell'evento, attività o progetto, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Pro Loco stessa, purché debitamente assicurate. A tal fine verrà istituito uno specifico registro dei volontari singoli che, pur non aderendo alla Pro Loco, intendano contribuire con la loro attività, in forma libera e gratuita, alla realizzazione di iniziative a carattere civico e solidaristico.

4. Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.

5. Il Consiglio Direttivo delibera preventivamente e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

ART. 17 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E

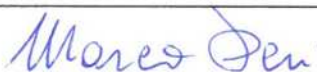


FINANZIARIO

1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci annualmente.
2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalle norme vigenti in materia.
3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

ART. 18 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devolute con espresso vincolo di destinazione a fini di utilità sociale in favore di Enti del Terzo Settore con finalità analoghe alla Pro Loco.
3. I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede con vincolo di destinazione a fini di



utilità sociale.

ART. 19 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina di un conciliatore.

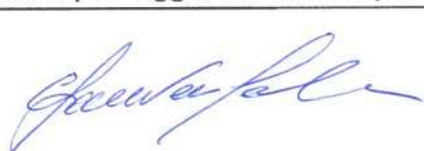
2. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da UNPLI Comitato Regionale Emilia Romagna.

3. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

4. In caso di comprovate difficoltà, l'Assemblea della Pro Loco, convocata in forma straordinaria, può richiedere ad UNPLI Comitato Regionale Emilia Romagna il commissariamento.

ART. 20- NORME FINALI

1. L'atto costitutivo, lo statuto, le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sulla attività, approvati dalla Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge, nei termini previsti.



2. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal
presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle
specifiche leggi di settore.

 Marco Ferri

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPR UT PARMA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 5342
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 28/10/2020 REGISTRATO IL 02/11/2020
NUMERO ELENCO ATTI 3005342

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 91044240348 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO
ID. TELEMATICO: TGV20L005342000WE

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.
1 - 91044240348

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE	
1	001	- E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE	COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
		VALORE DICHIARATO :	0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI:	1